

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 08/03/2018 Prot.: 0006034 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

6034

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 323
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Franco Gidoni,
Nicola Ignazio Finco, Gianpaolo Bottacin, Roberto Ciambetti,
Fabiano Barbisan, Marino Finozzi, Gabriele Michieletto, Silvia
Rizzotto, Alberto Semenzato, Alberto Villanova, Fabrizio Boron,
Gianpiero Possamai e Sonia Brescacin relativa a: "Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetta)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 323

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri **Gidoni, Finco, Bottacin, Ciambetti, Fabiano Barbisan, Finozzi, Michieletto, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Boron, Possamai e Brescacin**

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 marzo 2018.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Relazione:

L'albergo diffuso, così come disciplinato dalla legge regionale 11/2013 e dalla DGR n. 1521 del 12 agosto 2014, è un'impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti.

Si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l'esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 metri dal "cuore" dell'albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l'area ristoro.

L'albergo diffuso è anche un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita ad un albergo diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a recuperare/ristrutturare l'esistente.

Con la modifica dell'articolo 25 della legge regionale 11/2013, si ritiene opportuno quindi allargare la possibilità di creare alberghi diffusi anche nelle aree di montagna riconosciute svantaggiate.

Mentre con la modifica dell'articolo 31 della medesima legge, si prevede per l'albergo diffuso il recupero di edifici esistenti che spesso non hanno le caratteristiche compatibili con la destinazione d'uso ricettivo, rendendo, quindi, difficile il recupero dell'esistente. Pertanto la modifica qui proposta prevede che tali caratteristiche debbano essere presenti solo per l'edificio principale e per le aree destinate alla ristorazione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Art. 1 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo la parola "*montagna*" sono aggiunte le parole "*ex articolo 18 Regolamento (CE) n. 1257/1999 o nelle aree riconosciute svantaggiate ex articolo 20 Regolamento (CE) n. 1257/1999*".

Art. 2 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto in seguente comma:

"4 bis. Per gli alberghi diffusi si prevede che la destinazione d'uso ricettiva sia obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale e per le aree destinate alla ristorazione."

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

**Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO**

Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere.

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.
3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, suite e junior suite. (17)
4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:
 - a) nelle aree di montagna;
 - b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
 - c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).
6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.
8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto,

in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.

Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999/CE (1)
SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO
AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEAOG) E CHE MODIFICA
ED ABROGA TALUNI REGOLAMENTI (2) (3).

Articolo 18

[1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.] (4).

Articolo 20

[1. (5) Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

2. È possibile che le zone di cui al presente paragrafo non superino il 10% della zona dello Stato membro interessato (6).] (7).

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999.

(2) Vedi, per le disposizioni di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1750/1999, il regolamento (CE) n. 445/2002, il regolamento (CE) n. 27/2004, il regolamento (CE) n. 141/2004 e il regolamento (CE) n. 817/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231. Per le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dal presente regolamento e il regolamento (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia si rimanda al regolamento (CE) n. 447/2004. Per alcune disposizioni transitorie per il presente regolamento, vedi il titolo II del regolamento (CE) n. 1320/2006.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

(4) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

(5) Il presente testo è divenuto paragrafo 1, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(6) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(7) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013) SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO

Art. 31 - *Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.* (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni. (7)

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale. (8) 2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente; (9)

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

(1) Relativamente alle sole strutture ricettive complementari e con espressa esclusione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici per i quali la Giunta regionale rinvia a successivo e distinto provvedimento, vedi DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 31, comma 1", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015. Con DGR 19 aprile 2016, n. 498 recante "Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013 , come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 . Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 19 aprile 2016, relativamente ai bed and breakfast, sono stati modificati il punto 6 e l'articolo 8, comma 4 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015. Con DGR 27 maggio 2016, n. 780 recante "Disciplina delle strutture ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 . Deliberazione N. 24/CR del 7 aprile 2016.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, sono stati modificati e integrati gli Allegati A, C e D della DGR n. 419/2015.

(2) Relativamente alle sole strutture ricettive alberghiere e con espressa esclusione degli alberghi diffusi per i quali la Giunta regionale rinvia a successivo e distinto provvedimento, vedi DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 13 giugno 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184 recante "Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11 marzo 2016, con DGR 27 gennaio 2017, n. 69 "Requisiti di classificazione delle residenze turistico alberghiere. Modificazioni ed integrazioni

all'Allegato C della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Deliberazione n. 123/CR del 23 dicembre 2016. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 31.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 19 del 21 febbraio 2017 e con DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 31 marzo 2017.

(3) Relativamente alle sole strutture ricettive all'aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.

(4) Relativamente solo alla disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze e agli allestimenti mobili delle strutture ricettive all'aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1001 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.

(5) Relativamente alla struttura ricettiva albergo diffuso, vedi DGR 12 agosto 2014, n. 1521 recante "Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso". Deliberazione/CR n. 101 del 15 luglio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 24 e 25", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 85 del 29 agosto 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184 recante "Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11 marzo 2016.

(6) Relativamente alla struttura ricettiva all'aperto "marina resort", vedi DGR 21 ottobre 2016, n. 1662 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016." pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016, con cui si è provveduto, in sede di prima applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali di classificazione unica dei marina resort."

(7) Comma inserito da comma 1 art. 20 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(8) Comma inserito da comma 1 art. 92 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

(9) Lettera modificata da comma 2 art. 92 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha inserito dopo la parola: "alberghiera" le seguenti: ", anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente".